



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

Via Acquaregna, 112
00019 TIVOLI (RM)

Codice Fiscale: 86000020585 Codice Meccanografico: RMTD07000G

PROV. 6902 G/03

EB

**SCRITTURA PRIVATA DI CONVENZIONE PER IMPIANTO E
GESTIONE DI SERVIZIO BAR - PUNTO RISTORO**

Contratto n. 260

Prot. n.

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, tra :

- I.T.S.C.G. " E. Fermi " di Tivoli, giuridicamente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Zumpano, in seguito denominato " l'Istituto "
- Il Sig. BALLETTA Emanuela, nata a Guidonia Montecelio il 26 settembre 1968, domiciliata per la carica in Ciciliano - Via B.T. da Cori s.n.c. - C.F. : BLL MNL 68P66 E263 X, rappresentante legale della ditta individuale BALLETTA Emanuela, assegnataria dell'impianto e della gestione del servizio BAR e RISTORO situato all'interno della Scuola, denominata in seguito " la Ditta "

si conviene e stipula quanto segue

art. 1

La Ditta come sopra individuata, risulta assegnataria della gestione, in locali interni dell'Istituto, del BAR - PUNTO RISTORO con distribuzione di bevande calde, fredde, analcoliche e commestibili solidi.

art. 2

Il presente contratto vincola il Sig. BALLETTA Emanuela rappresentante legale della ditta individuale BALLETTA Emanuela, pena la decadenza giuridica dello stesso, al :

- rispetto delle disposizioni emanate ed emanande dal settore Patrimonio dell'Amministrazione Provinciale per tutti gli aspetti economico - patrimoniale

- all'obbligo di corrispondere all'Amministrazione Provinciale quale Ente competente alla gestione degli immobili destinati a sedi scolastiche, il canone annuale quantificato secondo i criteri ed i parametri stabiliti dal Regolamento Provinciale, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1036 del 28/12/1994 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 177/17 del 08/04/98.
- pagamento dell'utenza elettricità (in relazione al consumo), acqua (canone annuo relativo a mc. 128), tassa per servizio di raccolta rifiuti solidi urbani (relativa a mq. 20,00 di uso) e quant'altro in uso ma non citato, secondo i consumi e le richieste del Dirigente Scolastico in funzione di calcoli e controlli effettuati dal Dirigente Amministrativo. SP
- ai sensi dell'art. 5 del bando di gara del 04.07.2012 prot. 3595 e viste le risultanze dell'offerta presentata, al pagamento del contributo annuo di euro 8010,00 (ottomiladieci euro) da corrispondere all'Istituto in due rate uguali il 01 settembre e il 01 marzo di ogni anno. (Il pagamento non potrà essere ritardato per alcun motivo . In caso di pagamento superiore a quindici giorni , l'Istituto ai sensi dell'art. 5 del citato bando di gara, applicherà gli interessi moratori di legge e si riserverà la facoltà di risolvere il contratto) Il versamento del contributo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario indicando la causale Contributo BAR PUNTO RISTORO su IBAN IT 32 X 05308 39450 000000011937.

art. 3

I locali da utilizzare per il servizio BAR - PUNTORISTORO sono di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, il Dirigente Scolastico ne è il rappresentante legale e tali locali sono quelli posti nella zona atrio ed adiacenti alla cabina del quadro elettrico generale.

art. 4

La Ditta dovrà essere munita di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per la gestione del servizio e saranno a suo totale carico, in quanto di sua proprietà, tutte le spese relative all'acquisto, alla posa in opera, all'installazione, alle riparazioni di tutti i macchinari, delle strutture, dell'arredamento (stigliature etc.) e quant'altro occorrenti all'esercizio dell'attività che comunque dovranno rispettare tutti i requisiti di Igiene e Sicurezza, previsti dalla legislazione vigente, nonché alle esigenze del comune decoro e della massima cura nella pulizia e nella manutenzione.

art. 5

L'Istituto potrà ordinare in qualsiasi momento, previo preavviso di gg. 15 e senza preventiva autorizzazione da parte della Ditta, la sospensione temporanea del servizio per eventuali necessità di manutenzione a carico della proprietà dell'immobile.

art. 6

E' fatto divieto senza preventiva autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, dell'Amministrazione Provinciale o da parte di altri Enti preposti, di apportare modifiche strutturali nei locali e negli impianti esistenti e dati in uso. La Ditta potrà

deve eseguire eventuali riparazioni, ritenute di carattere urgente, senza alcun compenso da parte dell'Istituto previa autorizzazione .

art. 7

In caso di guasti o imperfezioni di funzionamento delle macchine la Ditta dovrà provvedere alla riparazione entro ventiquattro ore. L'interruzione prolungata del servizio causata da eventuali guasti ai macchinari deve essere tempestivamente comunicata con lettera, indicando il tempo necessario per il ripristino del servizio I guasti, anche se provocati da alunni o personale dipendente dell'I.T.S.C.G., non potranno in ogni caso essere imputati a carico dell'Istituto. Per quanto concerne gli erogatori dell'acqua potabile la Ditta si impegna alla manutenzione ordinaria ed alla sanificazione. Nel caso di atti vandalici si procederà in base alla normativa vigente.

EP

art. 8

Il personale impiegato dalla Ditta, che opererà in collaborazione con il titolare della Ditta stessa, dovrà :

- essere in regola con le vigenti disposizioni contrattuali
- essere munito di tesserino sanitario rilasciato dall'Autorità competente
- indossare abiti consoni all'attività che svolge
- mostrare il tesserino personale di riconoscimento (ad uso interno all'Istituto)
- rilasciare scontrino fiscale per ogni vendita effettuata.

art. 9

La Ditta, all'inizio di ogni anno scolastico, dovrà presentare all'ufficio protocollo una lista con i prodotti venduti ed i relativi prezzi. Tale lista sarà poi consegnata in ogni classe. I prodotti in vendita, o comunque distribuiti, devono essere in regola con le normative disposte dagli Enti Sanitari preposti.

art. 10

E' assolutamente vietato, pena la risoluzione immediata del presente contratto, :

- la vendita e distribuzione di gomme da masticare e bevande alcoliche di qualsiasi tipo, bevande in lattina metallica o in contenitori di vetro. Tutte le consumazioni liquide devono essere distribuite in contenitori o bicchieri di carta e devono essere consumate al bar fatte salve le deroghe specificate nell'art.11
- permettere la sosta al bancone e servire per vendita agli studenti durante l'orario di lezione, che verrà comunicato annualmente dal Dirigente Scolastico.

art. 11

L'accesso al BAR - PUNTO RISTORO, pena la decadenza della presente convenzione, è esclusivamente consentito a tutte le componenti dell'Istituto e ad eventuali ospiti in occasione di particolari manifestazioni.

Il servizio osserverà il seguente orario giornaliero dalle ore 8.00 fino alle ore 14,30. Il servizio dovrà essere assicurato anche negli orari di ricevimento pomeridiani dei genitori, delle riunioni degli organi collegiali e del Consiglio D'Istituto per l'intera

data delle riunioni. Le date e gli orari di ricevimento dei genitori e le altre riunioni saranno rese note sul sito dell'Istituto all'albo pretorio.

Le modalità per la distribuzione non al banco dei soli commestibili solidi per gli alunni durante l'intervallo, in base alle indicazioni date dal Consiglio d'Istituto nella riunione del 16/05/2008 avverranno nel modo seguente:

Ritiro delle liste alle ore 9,30 da parte del gestore del bar e consegna delle merende dalle ore 10,45 alle ore 11,10. E' esclusa la vendita ai piani di bevande, gomme da masticare e gelati.

Non è consentito somministrare alimenti e bevande agli alunni durante le ore di lezione. In casi eccezionali gli alunni saranno autorizzati formalmente.

art. 12

Il servizio bar punto ristoro si svolge dal 01 settembre di ogni anno fino al termine dei lavori delle commissioni per gli esami di stato. A partire da tale data e fino al 31 agosto di ogni anno la Ditta si farà carico di posizionare dei distributori automatici di bevande calde e fredde da collocarsi nel corridoio antistante la segreteria didattica.

art. 13

E' obbligatoria l'esposizione del listino prezzi relativi a qualsiasi prodotto in vendita. I prezzi esposti non potranno essere superiori a quelli concordati ed indicati nella tabella allegata.

art. 14

La ditta installerà erogatori di acqua potabile ad uso gratuito (n°2 al piano terra, n°2 al primo piano, n°2 al secondo piano, n°1 in segreteria e n°1 in sala professori).

art. 15

La Ditta si impegna :

- ad assicurare presso una **PRIMARIA SOCIETA' ASSICURATRICE** tutte le attrezzature che possono recare danno a cose e offese a persone, a seguito di incendi, scoppi, perdite, schizzi di liquidi nonché contatti accidentali con parti in tensione per i seguenti massimali :
- 1. responsabilità civili presso terzi, compresa la proprietà dei locali ed i prestatori di lavoro€. 2.000.000,00
- 2. sui locali di proprietà o rischio locativo per danni e catastrofi (incendi, esplosione, fulmini ..)€. 300.000,00
- a provvedere alla pulizia quotidiana oltre che del locale ad uso BAR anche della zona adiacente, 2,00 mt. oltre il perimetro esterno al bancone di vendita
- all' insaccatura e trasporto dei rifiuti nell'apposita zona di raccolta
- a provvedere alla pulizia della zona adibita a distribuzione, a seguito di eventuale vendita di prodotti ai piani (solamente durante la ricreazione), immediatamente dopo il termine dell'intervallo
- a regolare l'orario di carico e scarico della merce in modo consono alle esigenze di ordine e disciplina della Scuola e comunque non durante le ore di lezione

- a garantire la massima scrupolosità in termini di qualità, cortesia ed efficienza del servizio e della vendita nonché la massima collaborazione nella condivisione e nel rispetto del regolamento d'Istituto.

art. 16

Eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere richieste con comunicazione scritta ed approvate dal Consiglio d'Istituto.

SP

art.17

Il servizio sarà vigilato da una commissione nominata dal Consiglio di Istituto alla quale dovranno pervenire eventuali segnalazioni da parte dell'utenza. Detta commissione avrà la facoltà di effettuare verifiche periodiche a campione sulla qualità dei prodotti, sui prezzi praticati e sulla qualità del servizio svolto. Qualora a seguito delle suddette verifiche dovessero emergere irregolarità o conclusioni negative l'Istituto si riserva di adottare i provvedimenti del caso, compresa la risoluzione del contratto.

art. 18 – INDAMPIENZE E CLAUSOLA RISOLUTIVA

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al Gestore dall'Istituto a mezzo di comunicazione scritta; nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore di 5 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, decorso il suddetto termine l'Istituto, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà le penali di cui all'art. 19, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Amministrazione Scolastica ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- inadempimento alle disposizioni dell'Istituto riguardanti le modalità di esecuzione del servizio;
- interruzione parziali o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell' anno scolastico;
- accertata sostituzione del gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale del servizio (caso di cessione di contratto o subappalto);
- cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore;
- qualità del servizio e dei prodotti non conforme a quanto prescritto dal presente bando di gara;
- reiterate lamentele da parte dei consumatori sulla qualità dei prodotti;
- ritardo nei pagamenti del contributo anno dovuto all'Istituto superiore a 15 giorni;
- reiterati ritardi o omissioni nel pagamento della indennità dovuta all'Amministrazione Provinciale di Roma.

Il gestore accetta che le inadempienze continuate, comunque accertate, rispetto anche a uno solo dei punti sopra esposti siano causa di revoca immediata della concessione

Il servizio senza comportare l'esborso di indennizzi di nessun genere da parte dell'Istituto.

art. 19 – PENALI

Nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità del Gestore, l'Istituto si riserva di applicare una penale, che sarà determinata in rapporto alla gravità dell'inadempimento – da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 300,00 (trecento) – per ogni disservizio riscontrato.

L'Amministrazione si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di n. 3 penali, di risolvere espressamente, ai sensi dell' art. 1456 del C.C., il contratto con semplice provvedimento amministrativo.

art. 20 – RECESSO

L'Istituto ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 6 mesi a mezzo raccomandata anche senza giusta causa salvo restituire, se ricevuto nei termini previsti all'art. 2, il 50% del contributo annuo senza ulteriori indennizzi, risarcimenti, interessi o quant'altro.

Il Gestore ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sei mesi a mezzo lettera raccomandata anche senza giusta causa pena la perdita del 50% del corrispettivo annuo versato o da versare, così come previsto dall' art. 2, che verrà trattenuto dall'Istituto a titolo di indennizzo.

La presente convenzione, annullando la precedente, avrà corso dal 01 settembre 2012 per la durata di anni 3 (scadenza 31.08.2015).

Tivoli, 01 settembre 2012

Visto, letto e sottoscritto



Il Gestore

Emanuela Pallero

Il Dirigente Scolastico

Giuseppe Lupano